



---

# CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

NUMERO 31 DEL 22 OTTOBRE 2021

## LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **DECRETO LEGGE FISCO – LAVORO (MISURE FISCALI)**

Il Decreto Fiscale collegato alla Manovra di Bilancio recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, DL del 21 ottobre 2021, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21.10.2021 n. 252. Il decreto entra in vigore oggi 22 ottobre e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Nella seguente scheda si analizzeranno sinteticamente le misure fiscali contenute nei primi sette articoli del decreto.

Pagina 6

- **DECRETO LEGGE FISCO – LAVORO (MISURE SUL LAVORO)**

Il Decreto Fiscale collegato alla Manovra di Bilancio recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, [DL del 21 ottobre 2021 n. 146](#), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21.10.2021 n. 252. Nella seguente scheda si analizzeranno sinteticamente le misure sul lavoro contenute negli articoli 8-11 e 13 del decreto.

Pagina 13

- **FINANZIAMENTI AGEVOLATI SIMEST**

Simest propone un finanziamento a tasso agevolato (fino a 300.000 euro) in regime “de minimis” con co-finanziamento a fondo perduto (dal 25 fino al 40%) in regime di “Temporary Framework” per sostenere gli investimenti delle PMI a vocazione internazionale, che intendono sostenere delle spese destinate alla Transizione Digitale ed Ecologica. Le domande andranno presentate dal 28 ottobre 2021.

Pagina 21

## AGGIORNAMENTO

---

- **CONTRIBUTO SOSTEGNI E SOSTEGNI BIS IMPRESE CON RICAVI > 10 MILIONI: COME FARE PER INVIARE LA DOMANDA**

I soggetti titolari di partita Iva, che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, che hanno conseguito, nel 2019, ricavi o compensi superiori a 10 milioni e inferiori a 15 milioni di euro, dal 14 ottobre e fino al 13 dicembre 2021 possono per inviare

le domande di accesso al contributo "Sostegni" e/o al contributo "Sostegni-bis alternativo". L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 268440 del 13.10.2021, ha approvato il modello di domanda, con le relative istruzioni, per richiedere i suddetti contributi.

Pagina 26

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 43

## SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 22.10.2021 AL 05.11.2021**

Pagina 47

## LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

**Decreto Fiscale 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale**

Il Decreto Fiscale collegato alla Manovra di Bilancio recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, [DL del 21 ottobre 2021 n. 146](#), è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale del 21.10.2021 n. 252, ed entra in vigore da oggi 22 ottobre. Di seguito le principali disposizioni previste.

**In ambito fiscale:**

- ◆ Riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla Rottamazione-ter e dal Saldo e Stralcio  
Estensione termine pagamento cartelle notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021
- ◆ Semplificazione della disciplina del patent box
- ◆ Estensione del numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza.
- ◆ Correttivi alla disciplina del Credito di imposta in Ricerca e Sviluppo

**Per l'ambito del lavoro invece sono previste:**

- ◆ una stretta sulle sanzioni alle aziende che non rispettano la normativa sulle misure di prevenzione per la sicurezza sul lavoro, o che utilizzano lavoratori in nero e rafforzamento dell'ispettorato del lavoro per i controlli in materia
- ◆ Nuove settimane di cassa integrazione in deroga e CIGO per il settore tessile pelletterie calzaturiero
- ◆ Congedi Covid ai genitori fino al 31 dicembre 2021
- ◆ Rifinanziamento INPS per le indennità di malattia e di ricovero (per i lavoratori fragili) nei casi di quarantena per COVID 19 per tutto il 2021.

**Nuova Sabatini: dal MISE nuovi fondi per le PMI**

É stata rifinanziata con ulteriori **300 milioni di euro** la “Nuova Sabatini”, la misura del Ministero dello sviluppo economico che ha l'obiettivo di sostenere gli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese. Già con il Sostegni bis era stata garantita la continuità operativa della misura attraverso lo stanziamento di 425 milioni di euro, che ha permesso nello scorso mese di luglio di riaprire lo sportello per la presentazione delle domande delle imprese. L'ammontare complessivo di risorse arriva quindi **a 725 milioni di euro destinati a sostenere l'acquisto sia di beni materiali** (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuove di fabbrica e hardware) che **immateriali** (software e tecnologie digitali).

### Avvisi bonari: le regole per la definizione agevolata

Con [Provvedimento n 275852 del 18 ottobre 2021](#) le Entrate hanno stabilito che **i contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione agevolata su avvisi bonari** sono tenuti a presentare una autodichiarazione entro il 31 dicembre 2021 **ovvero, se il pagamento delle somme dovute o della prima rata è effettuato dopo il 30 novembre 2021, entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento**. Ricordiamo che l'articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. La definizione agevolata è rivolta:

- ◆ ai soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021
- ◆ che, a causa della situazione emergenziale dovuta all'epidemia di Covid-19, hanno subito nel 2020 una riduzione del volume d'affari maggiore del 30 per cento rispetto all'anno d'imposta precedente.

### Verifiche green pass online il servizio INPS online

Inps comunica nel messaggio n. 3589 del 21 ottobre 2021 che è stato reso **disponibile il servizio di verifica automatizzata delle certificazioni verdi riservato alle imprese con oltre 50 dipendenti, realizzato** in collaborazione con il ministero della Salute e SOGEL.

Si chiama **Green pass 50+** ed è raggiungibile sul portale [www.inps.it](http://www.inps.it) selezionando > Prestazioni e Servizi > Servizi, nell'elenco alfabetico dei servizi alla lettera "G". L'istituto spiega che il servizio, preannunciato nel DPCM sul green pass del 14 ottobre 2021, è dedicato a tutti i datori di lavoro, sia pubblici che privati con più di 50 dipendenti e consente di richiedere ogni giorno alla piattaforma ministeriale DGC che gestisce le certificazioni verdi, la verifica del Certificato verde Covid-19 dei dipendenti in servizio.

### Artigiani e commercianti: in arrivo gli avvisi bonari INPS 2020

Sono iniziate le elaborazioni degli avvisi bonari riguardanti le rate di versamenti contributivi IVS di Artigiani e Commercianti scaduti a maggio e agosto 2020. Lo comunica l'INPS con il messaggio n. 3467 del 13 ottobre 2021. Gli avvisi sono a disposizione del contribuente nel Cassetto previdenziale artigiani e commercianti. Si ricorda che in caso di mancato pagamento, l'importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Il messaggio precisa anche che ad oggi ancora numerosi versamenti effettuati con le causali AD-CD **non sono stati accreditati in quanto mancanti dell'istanza di sospensione** dei termini di versamento per Covid-19, prevista dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. L'istituto comunica che **è stata riaperta la procedura di presentazione e raccomanda quindi ai soggetti che non l'avessero presentata (che saranno comunque destinatari dell'avviso bonario) di sanare la propria posizione** con l'aggiornamento dell'estratto contributivo.

**Green pass: faq su Colf e badanti e linee guida Confprofessioni**

L'obbligo di green pass nei luoghi di lavoro, attivo dal 15 ottobre scorso e fino al 31 dicembre 2021 riguarda anche i lavoratori domestici, badanti, baby-sitter, sia dipendenti che coloro che collaborano saltuariamente ad esempio con Libretto famiglia. Lo specifica espressamente la norma del DL 127 2021. Sul tema sono apparse nel sito del Governo e di Assindatcolf alcune faq di chiarimento. Si specifica ad esempio che "Se la badante non possiede il green pass non potrà accedere al luogo di lavoro". È possibile ritenerla assente ingiustificata e sospenderla dopo cinque giorni di assenza assumendo un altro lavoratore per un massimo di 20 giorni complessivi. In caso di badante convivente, questo/a dovrà anche abbandonare l'alloggio in quanto vitto e alloggio, come prevede il contratto collettivo, fanno parte della retribuzione e sono anch'essi sospesi. In un'altra faq il Governo precisa che in caso di contagio da COVID la / il badante convivente può restare nell'alloggio che le è attribuito, nel rispetto delle regole di isolamento e sempre se munita di green pass.

**Per gli studi professionali invece Confprofessioni ha predisposto delle linee guida ([scarica qui il file completo](#))** per l'attuazione delle disposizioni. Il titolare dello studio professionale o persona da lui incaricata formalmente dovrà richiedere l'esibizione del green pass:

- ◆ ai propri lavoratori dipendenti
- ◆ a tutti coloro che svolgono una attività lavorativa o di formazione o di volontariato nello studio professionale quali a titolo esemplificativo collaboratori, lavoratori autonomi, stagisti e praticanti)
- ◆ non ai clienti

Secondo Confprofessioni la previsione per cui *"il titolare dell'azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all'interno dell'azienda"* "deve considerarsi applicabile anche agli studi professionali. Inoltre, i soggetti preposti alla verifica, da effettuare con la specifica "App Verifica C19", possono richiederlo ai lavoratori *"con l'anticipo necessario alle esigenze organizzative aziendali"*.

Concludiamo ricordando che dal 1° ottobre al 2 novembre 2021 è possibile presentare la dichiarazione, da parte delle imprese di autotrasporto, necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall'art. 24-ter del D.lgs. n.504/95, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel terzo trimestre 2021 (periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2021).

## INFORMAZIONE FISCALE

■ **OGGETTO: DECRETO LEGGE FISCO – LAVORO (MISURE FISCALI)**

■ IL **DECRETO FISCALE COLLEGATO** ALLA MANOVRA DI BILANCIO RECANTE "MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE, A TUTELA DEL LAVORO E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI", [DL DEL 21 OTTOBRE 2021 N. 146](#), È STATO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 21.10.2021 N. 252. IL DECRETO **ENTRA IN VIGORE OGGI 22 OTTOBRE** E SARÀ PRESENTATO ALLE CAMERE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE.

Nella seguente scheda si analizzeranno sinteticamente le misure fiscali contenute nei primi sette articoli del decreto.

**DECRETO LEGGE FISCO – LAVORO (MISURE FISCALI)**

**RIMESIONE NEI  
TERMINI PER  
ROTTAMAZIONE-  
TER E DAL SALDO E  
STRALCIO  
(Art.1)**

L'articolo 1 del decreto fiscale prevede la rimessione nei termini dei contribuenti decaduti dalla Rottamazione-ter e dal Saldo e stralcio.

In particolare, viene modificato il decreto Cura Italia<sup>1</sup> prevedendo che il **versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021** ai fini delle definizioni agevolate della cd. Rottamazione ter, della definizione agevolata delle risorse europee e del saldo e stralcio<sup>2</sup>, sia **considerato tempestivo e non determini l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2021**.



Ricordiamo che per il pagamento di questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza<sup>3</sup>, perciò il termine ultimo è **lunedì 6 dicembre 2021** (il 5 dicembre 2021 cade di domenica).

	<b>RATE NON VERSATE ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO</b>	<b>TERMINE ULTIMO PER NON DECADERE</b>
<b>2020</b>	28 febbraio * 31 marzo 31 maggio *	<b>30 novembre 2021</b>

<sup>1</sup> Articolo 68, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

<sup>2</sup> articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

<sup>3</sup> di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="453 221 539 331"></td> <td data-bbox="539 221 1091 331">31 luglio 30 novembre *</td> <td data-bbox="1091 221 1390 331"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="453 331 539 584">2021</td> <td data-bbox="539 331 1091 584">28 febbraio * 31 marzo 31 maggio * 31 luglio 30 novembre*</td> <td data-bbox="1091 331 1390 584"></td> </tr> </table>		31 luglio 30 novembre *		2021	28 febbraio * 31 marzo 31 maggio * 31 luglio 30 novembre*	
	31 luglio 30 novembre *						
2021	28 febbraio * 31 marzo 31 maggio * 31 luglio 30 novembre*						
<p><b>ESTENSIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO PER LE CARTELLE DI PAGAMENTO NOTIFICATE NEL PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021</b> (Art. 2)</p>	<p>Con riferimento alle <b>cartelle</b> di pagamento <b>notificate</b> dall'agente della riscossione <b>dal 1° settembre al 31 dicembre 2021</b>, l'articolo 2 del decreto prevede che <b>il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo<sup>4</sup> è fissato in centocinquanta giorni</b> (aumentandolo così di 3 mesi rispetto al termine di 60 giorni originariamente previsto). In questo modo viene concesso più tempo ai contribuenti per saldare i debiti.</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="411 981 924 1066"> <b>TERMINE PAGAMENTO CARTELLE NOTIFICATE DAL 01.09.2021</b> </td> <td data-bbox="924 981 1390 1066"> <del>60 giorni dalla notifica</del> 150 giorni dalla notifica         </td> </tr> </table>	<b>TERMINE PAGAMENTO CARTELLE NOTIFICATE DAL 01.09.2021</b>	<del>60 giorni dalla notifica</del> 150 giorni dalla notifica				
<b>TERMINE PAGAMENTO CARTELLE NOTIFICATE DAL 01.09.2021</b>	<del>60 giorni dalla notifica</del> 150 giorni dalla notifica						
<p><b>ESTENSIONE DELLA RATEAZIONE PER I PIANI DI DILAZIONE</b> (Art. 3)</p>	<p>Per quanto riguarda la <b>sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione</b> viene concesso <b>più tempo ai contribuenti per effettuare i versamenti</b>. Per le rateizzazioni in essere all'8 marzo 2020, cioè prima dell'inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19, <b>è prevista l'estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza</b> della dilazione concessa, mentre per le restanti rateizzazioni riferite a richieste presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di n. 10 rate.</p> <p>Pertanto, in seguito alla novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ relativamente ai <b>piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020</b> si decade se nel periodo di rateazione <b>non sono state versate 18 rate</b> anche non consecutive</li> <li>◆ relativamente ai <b>provvedimenti di accoglimento di dilazione</b> emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2021, si decade se nel periodo di rateazione <b>non sono state versate 10 rate</b> anche non consecutive</li> </ul>						

<sup>4</sup> previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

	<p>I debitori incorsi, alla data del 22 ottobre, in <b>decadenza da piani di dilazione</b><sup>5</sup> <b>in essere alla data dell'8 marzo 2020 sono automaticamente riammessi</b> ai medesimi piani, relativamente ai quali il <b>termine di pagamento delle rate sospese è fissato al 31 ottobre 2021.</b></p> <table border="1" data-bbox="411 436 1439 840"> <tr> <td data-bbox="411 436 874 593"><b>PIANI DI DILAZIONE IN ESSERE ALLA DATA 8.3.2020</b></td> <td data-bbox="879 436 1439 593">Debitori automaticamente riammessi e nuovo termine di pagamento 31.10.2021. Sono necessarie <b>18 rate</b> non pagate per decadere</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 600 874 716"><b>PIANI DI DILAZIONE IN ESSERE DOPO L'8 MARZO 2020 AL 31.12.2021</b></td> <td data-bbox="879 600 1439 716">Sono necessarie <b>10 rate</b> non pagate per decadere</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 723 874 840"><b>PIANI DI DILAZIONE DAL 01.01.2022</b></td> <td data-bbox="879 723 1439 840">Salvo nuove modifiche sono sufficienti <b>5 rate</b> non pagate per decadere, così come previsto dalla norma originaria.</td> </tr> </table>	<b>PIANI DI DILAZIONE IN ESSERE ALLA DATA 8.3.2020</b>	Debitori automaticamente riammessi e nuovo termine di pagamento 31.10.2021. Sono necessarie <b>18 rate</b> non pagate per decadere	<b>PIANI DI DILAZIONE IN ESSERE DOPO L'8 MARZO 2020 AL 31.12.2021</b>	Sono necessarie <b>10 rate</b> non pagate per decadere	<b>PIANI DI DILAZIONE DAL 01.01.2022</b>	Salvo nuove modifiche sono sufficienti <b>5 rate</b> non pagate per decadere, così come previsto dalla norma originaria.
<b>PIANI DI DILAZIONE IN ESSERE ALLA DATA 8.3.2020</b>	Debitori automaticamente riammessi e nuovo termine di pagamento 31.10.2021. Sono necessarie <b>18 rate</b> non pagate per decadere						
<b>PIANI DI DILAZIONE IN ESSERE DOPO L'8 MARZO 2020 AL 31.12.2021</b>	Sono necessarie <b>10 rate</b> non pagate per decadere						
<b>PIANI DI DILAZIONE DAL 01.01.2022</b>	Salvo nuove modifiche sono sufficienti <b>5 rate</b> non pagate per decadere, così come previsto dalla norma originaria.						
<p><b>MODIFICHE AL BONUS TEATRO E SPETTACOLI</b> (Art.5 co 5)</p>	<p>L'articolo in esame apporta modifiche al <b>sostegno alla cultura</b> introdotto dal cd. Decreto Sostegni<sup>6</sup>. In virtù delle modifiche il <b>credito potrà essere usato esclusivamente in compensazione.</b></p> <div data-bbox="443 1003 1375 1317" style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 10px;"> <p>Ricordiamo che per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, alle imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all'anno 2019 è riconosciuto un credito d'imposta del 90%, quale contributo straordinario. La domanda può essere presentata a partire dal 14 ottobre secondo il modello pubblicato dall'Agenzia delle Entrate.</p> </div>						
<p><b>INDEBITO UTILIZZO CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO</b> (Art.5 co 7-12)</p>	<p>L'intervento normativo dispone per i <b>soggetti che</b> al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto), abbiano <b>indebitamente utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo</b><sup>7</sup> maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e <b>fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019</b>, possono <b>effettuare il riversamento dell'importo del credito indebitamente utilizzato</b>, senza applicazione di sanzioni e interessi, se in possesso dei requisiti.</p> <p>La procedura di riversamento spontaneo è riservata ai soggetti che nei</p>						

<sup>5</sup> di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

<sup>6</sup> DL 41/2021 convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69

<sup>7</sup> articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9

periodi d'imposta successivo al 2014 a quello in corso al 31.12.2019 abbiano **realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili** nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta.

Per espressa previsione normativa, l'accesso alla procedura è in ogni **caso escluso qualora il credito d'imposta utilizzato in compensazione** sia il risultato di:

- ◆ condotte **fraudolente**,
- ◆ **fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate**
- ◆ **false rappresentazioni** della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti,
- ◆ nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

Infatti, viene espressamente previsto che i soggetti che intendono avvalersi della **procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta** debbano inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate **entro il 30 settembre 2022**.



Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura, saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 maggio 2022.

Il **credito indebitamente utilizzato in compensazione dovrà essere riversato entro il 16 dicembre 2022**. Il versamento può essere **effettuato in tre rate** di pari importo:

1. la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022
2. le successive entro il 16 dicembre 2023 e
3. il 16 dicembre 2024.

Il riversamento degli importi dovuti è effettuato **senza avvalersi della compensazione<sup>8</sup>**. La procedura si perfeziona con **l'integrale versamento di quanto dovuto**.



La procedura **non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto** di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, **divenuti definitivi** al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del presente

<sup>8</sup> di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

	decreto).
<b>PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI DEI REDDITI REVISORI LEGALI</b> (Art.5 co 14)	L'articolo 5 del decreto fiscale, al comma 14 prevede che ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni dei redditi in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse anche gli iscritti nel <b>registro dei revisori legali</b> .
<b>SEMPLIFICAZIONI PATENT BOX</b> (Art.6)	<p>Previste semplificazioni in tema di patent-box per i soggetti titolari di reddito d'impresa. Le disposizioni si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dal 22 ottobre 2021.</p> <p>Sostanzialmente la <b>previgente disciplina, basata su una parziale non imponibilità dei ricavi derivanti</b> dall'utilizzo di opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili <b>viene ora sostituita da una disciplina che si fonda sul riconoscimento di una maggiorazione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti</b>.</p> <p>In particolare, le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato <b>possono esercitare l'opzione per il patent box</b> se residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.</p> <p>L'opzione <b>ha durata per cinque periodi d'imposta ed è irrevocabile e rinnovabile</b>.</p> <p>La norma prevede che <b>ai fini delle imposte sui redditi, i costi</b> di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti di cui sopra, in relazione a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ software protetto da copyright,</li> <li>◆ brevetti industriali,</li> <li>◆ marchi d'impresa,</li> <li>◆ disegni e modelli,</li> <li>◆ nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili,</li> </ul> <p>che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, <b>siano maggiorati del 90%</b>.</p> <p>Con <b>futuro provvedimento</b> del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità di esercizio dell'opzione.</p> <p> Le disposizioni si applicano <b>a condizione che</b> i soggetti che esercitano l'opzione <b>svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante</b></p>

	<p>contratti di ricerca stipulati con <b>società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa</b>, ne sono <b>controllate</b> o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni di cui sopra.</p>
<p><b>RIFINANZIAMENTO FONDO AUTOMOTIVE</b> Art.7</p>	<p>L'articolo 7 <b>incrementa di 100 milioni di euro la dotazione del fondo</b><sup>9</sup> per il 2021 da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite di spesa:</p> <p>a) 65 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in leasing, di autoveicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km).</p> <div data-bbox="475 779 1412 1041" style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Ricordiamo brevemente che il prezzo ufficiale della casa madre dei veicoli sui quali è riconosciuta l'agevolazione deve essere inferiore ai 50.000 euro IVA esclusa. L'agevolazione viene riconosciuta inoltre in misura differente a seconda dei limiti di emissioni di co2/Km del veicolo acquistato e a seconda del fatto che si rottami o meno un altro veicolo.</p> </div> <p>b) 20 milioni di euro (di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici) ai contributi per l'acquisto, anche in leasing, di <b>veicoli commerciali di categoria N1</b> nuovi di fabbrica o <b>autoveicoli speciali di categoria M1</b> nuovi di fabbrica<sup>10</sup>;</p> <div data-bbox="486 1258 1423 1489" style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Ricordiamo che il contributo legato al fondo oggetto di rifinanziamento prevede un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV</p> </div>

<sup>9</sup> di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

<sup>10</sup> di cui all'articolo 1, comma 657, della legge n. 178 del 2020

- c) 10 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in leasing, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) per chilometro (Km)<sup>11</sup>;

si tratta del contributo pari ad euro 1.500 per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, qualora il numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) emessi per chilometro (km) sia compreso tra 61 e 135 e sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro

- d) 5 milioni di euro per il contributo<sup>12</sup> rivolto alle persone fisiche che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, un veicolo di **categoria M1 usato e di prima immatricolazione in Italia.**

Per il veicolo in oggetto:

- ◆ non devono essere già stati riconosciuti gli incentivi descritti brevemente in precedenza,
- ◆ il prezzo non deve essere **superiore a 25.000 euro**,
- ◆ deve essere stato omologato in una classe non inferiore a Euro 6

Contestualmente è necessario venga rottamato un veicolo della medesima categoria, immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011 e di cui l'acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi; il contributo è parametrato al numero di grammi di CO<sub>2</sub> emessi per km

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

<sup>11</sup> di cui all'articolo 1, comma 654, della legge n. 178 del 2020

<sup>12</sup> di cui all'articolo 73-*quinquies*, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

## INFORMAZIONE FISCALE

■ **OGGETTO: DECRETO LEGGE FISCO – LAVORO (MISURE SUL LAVORO)**

■ IL **DECRETO FISCALE COLLEGATO** ALLA MANOVRA DI BILANCIO RECANTE “MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE, A TUTELA DEL LAVORO E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI”, [DL DEL 21 OTTOBRE 2021 N. 146](#), È STATO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 21.10.2021 N. 252. NELLA SEGUENTE SCHEDA SI ANALIZZERANNO SINTETICAMENTE LE MISURE SUL LAVORO CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 8-11 E 13 DEL DECRETO.

**DECRETO LEGGE FISCO – LAVORO (MISURE SUL LAVORO)**

**INDENNITÀ DI  
MALATTIA O  
RICOVERO PER  
QUARANTENA  
COVID E  
RIMBORSI  
MALATTIA AI  
DATORI DI  
LAVORO**

Art. 8

L'articolo 8 del nuovo Decreto Fiscale n. 146 del 21.10.2021 interviene<sup>13</sup> in tema di tutele per la quarantena da Covid 19.

In particolare, vengono stanziati ulteriori 976,7 milioni di euro per il 2021 per

1. **la copertura dell'indennità di malattia per periodi di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria** dei lavoratori del settore privato, imposti dalle ASL fino al 31.12. 2021
2. il riconoscimento **dell'indennità di ricovero ospedaliero per i periodi di assenza di lavoratori “cd. Fragili”** oppure dipendenti pubblici e privati in situazioni di
  - o disabilità con connotazione di gravità<sup>14</sup> o
  - o rischio derivante da immunodepressione
  - o o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita

Viene inoltre previsto per il periodo 31.1.2020 - 31.12.2021 un **rimborso forfettario ai datori di lavoro del settore privato** con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'Inps, esclusi i datori di lavoro domestico, **per gli oneri sostenuti per ogni lavoratore non avente diritto alla copertura INPS per la malattia**, per il quale la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile.

<sup>13</sup> modificando l'art. 26 del Decreto-legge Cura Italia D.L. n. 18/2020

<sup>14</sup> Legge 5 febbraio 1992, n. 104

	<p>Il rimborso sarà erogato dall'INPS, per un importo massimo pari a euro 600,00 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi interessati da trasmettere nelle modalità che saranno indicate dall'INPS. L'INPS è autorizzato al trattamento dei dati sensibili contenuti documentazione sanitaria dei lavoratori interessati ai fini dei controlli a campione sulle dichiarazioni.</p> <p>L'Inps verificherà il rispetto dei limiti di spesa monitorando le domande, che saranno soddisfatte dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.</p>						
<p><b>CONGEDI COVID GENITORI</b> Art.9</p>	<p>L'art. 9 del Decreto Fiscale n. 146/2021 prevede <b>nuovi congedi parentali COVID</b>, in caso di assenze dal lavoro motivate da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ quarantena COVID o</li> <li>◆ malattia COVID dei figli o</li> <li>◆ sospensioni dell'attività didattica in presenza, in due modalità:</li> </ul> <table border="1" data-bbox="411 987 1418 1160"> <tr> <td data-bbox="411 987 454 1095">1</td> <td data-bbox="454 987 893 1095">CONGEDO INDENNIZZATO AL 50%</td> <td data-bbox="893 987 1418 1095">Per figli conviventi fino a 14 anni oppure disabili senza limite di età</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1095 454 1160">2</td> <td data-bbox="454 1095 893 1160">CONGEDO NON INDENNIZZATO</td> <td data-bbox="893 1095 1418 1160">Per figli conviventi tra 14 e 16 anni di età</td> </tr> </table> <p>Saranno interessati tutti i <b>lavoratori sia dipendenti che autonomi iscritti alla Gestione separata</b>, alle gestioni speciali degli autonomi INPS e alle casse private.</p> <p>Per la gestione sarà incaricato ancora una volta l'INPS che fornirà le istruzioni operative per le domande e la gestione dei flussi Uniemens. Le richieste verranno accettate fino ad esaurimento delle risorse disponibili<sup>15</sup>.</p> <p><b>1 - CONGEDO INDENNIZZATO</b></p> <p>La prima modalità di congedo Covid consiste nella possibilità di <b>astensione dal lavoro indennizzata al 50%</b> della retribuzione e coperta da contribuzione figurativa, per i <b>genitori lavoratori dipendenti con:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>figli conviventi minori di anni 14.</b></li> <li>2. <b>figli con disabilità in situazione di gravità<sup>16</sup> anche non conviventi e senza limite di età</b>, che siano in una delle condizioni che seguono: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la</li> </ul> </li> </ol>	1	CONGEDO INDENNIZZATO AL 50%	Per figli conviventi fino a 14 anni oppure disabili senza limite di età	2	CONGEDO NON INDENNIZZATO	Per figli conviventi tra 14 e 16 anni di età
1	CONGEDO INDENNIZZATO AL 50%	Per figli conviventi fino a 14 anni oppure disabili senza limite di età					
2	CONGEDO NON INDENNIZZATO	Per figli conviventi tra 14 e 16 anni di età					

<sup>15</sup> I fondi a disposizione sono 29,3 milioni di euro, cui si aggiungono ulteriori 7,6 circa per fare fronte alle assenze dei lavoratori della scuola che usufruiscono degli stessi benefici.

<sup>16</sup> accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

	<p>sospensione dell'attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o in quarantena da contatto con soggetti positivi al COVID</li> <li>o in malattia da COVID 19</li> </ul> <p> I periodi di congedo potranno essere utilizzati <b>alternativamente tra i due genitori</b> (non negli stessi giorni) <b>sia in forma giornaliera che oraria.</b></p> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario fruiti per gli stessi motivi dall'inizio dell'anno scolastico e fino alla data del decreto potranno essere convertiti in congedi COVID. Per le modalità della trasformazione vanno attese le istruzioni INPS.</p> </div> <p>Il beneficio sarà garantito anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ai <b>lavoratori autonomi iscritti esclusivamente alla Gestione separata</b> per quali l'indennizzo sarà pari al <b>50% di 1/365 del reddito calcolato con le modalità utilizzate per l'indennità di maternità.</b></li> <li>◆ ai genitori <b>lavoratori autonomi iscritti all'INPS</b>, la cui indennità sarà pari al <b>50% della retribuzione convenzionale giornaliera</b> stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.</li> <li>◆ ai lavoratori iscritti <b>agli enti previdenziali privati</b> ai quali andrà una indennità pari al <b>50% di 1/365 del reddito.</b> La gestione in questo caso sarà affidata alle Casse stesse che comunicheranno all'INPS il numero di beneficiari.</li> </ul> <p><b>2 - CONGEDO NON INDENNIZZATO</b></p> <p>Sempre in continuità con i decreti precedenti si prevede, per i lavoratori dipendenti con figli da 14 a 16 anni, nelle stesse situazioni sopracitate, la possibilità di <b>astensione dal lavoro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>non retribuita, e senza contribuzione figurativa ma</b></li> <li>◆ <b>con divieto di licenziamento</b> e diritto alla conservazione del posto di lavoro.</li> </ul>
<p><b>TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE</b> Art. 11</p>	<p>L'Art. 11 del Decreto Fiscale n. 146/2021 introduce ulteriori periodi di ammortizzatori COVID, per le aziende dei settori più colpiti dall'emergenza COVID 19. Si tratta in particolare di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>13 settimane di cassa in deroga o assegno ordinario</b>, da fruire tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 per i settori interessati e</li> <li>◆ <b>9 settimane di cassa integrazione ordinaria per il settore tessile, moda, pelletterie</b>, sempre fruibili nello stesso periodo</li> </ul>

La norma incrementa inoltre le risorse per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria prevista dal decreto-legge 73/2021 (Sostegni bis) e per i lavoratori delle aree di crisi complessa della regione Sicilia.

### 1 - CASSA IN DEROGA E ASSEGNI ORDINARI

I datori di lavoro dei settori che non hanno accesso a CIGO (artigianato, servizi, terziario, somministrazione) che:

- ◆ sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili **all'emergenza** epidemiologica da COVID-19,
- ◆ hanno esaurito le settimane di ammortizzatori sociali previsti dal Decreto Sostegni bis

possono presentare, per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto), domanda di:

- ◆ **assegno ordinario o di**
- ◆ **cassa integrazione salariale in deroga**

per una durata massima di ulteriori **tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021**, ancora una volta senza obbligo di versamento del contributo addizionale.

### 2. CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA PER I SETTORI TESSILE-MODA

I datori di lavoro delle industrie **tessili**, delle confezioni di articoli di abbigliamento e **di articoli in pelle e pelliccia**, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche **ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15**, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021,

- ◆ domanda di trattamento ordinario di **integrazione** salariale,
- ◆ per una durata massima di **nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021**.



Non è dovuto alcun contributo addizionale.

Le domande andranno inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

In fase di prima applicazione, il termine di decadenza per le domande è fissato alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge, quindi al 30 novembre 2021.

Ai datori che utilizzino i trattamenti di integrazione salariale citati resta precluso, nei periodi di fruizione, l'avvio delle procedure di:

- ◆ licenziamento per giustificato motivo oggettivo e
- ◆ licenziamenti collettivi

**Fanno eccezione al divieto**, come per le misure dei decreti emergenziali precedenti:

- ◆ le ipotesi **di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività** dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione,
- ◆ **le ipotesi di accordo collettivo aziendale con incentivo** alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento NASPI;
- ◆ **i licenziamenti intimati in caso di fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.

<b>RIEPILOGO NUOVI AMMORTIZZATORI COVID</b>	
CASSA IN DEROGA – ASSEGNI ORDINARI	13 settimane
CIGO SETTORE TESSILE- CALZATURE -PELLETERIE (CODICI ATECO 13,14,15)	9 settimane
<b>CONDIZIONI</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Solo se già terminato l'utilizzo delle settimane già previste dai precedenti decreti</li> <li>◆ Interessati i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto</li> <li>◆ Escluso il contributo addizionale</li> <li>◆ Divieto di licenziamento economico o collettivo nei periodi di sospensione</li> </ul>	

Il comma 16 dell'articolo 11 prevede infine il prolungamento fino al 31 dicembre 2021 della possibilità di richiedere l'indennità di mobilità per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana, che abbiano cessato l'indennità di disoccupazione denominata NASpI nell'anno 2020.

**MISURE PER LA  
SICUREZZA NEI  
LUOGHI DI**

Il Decreto Fiscale n. 146/2021 dedica un lungo articolo a misure per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla prevenzione degli infortuni. Le misure prevedono:

<p><b>LAVORO</b> Art. 13</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Inasprimento delle sanzioni</b> alle aziende che non rispettano e non fanno rispettare la normativa contenuta nel <b>Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro d.lgs 81/2008</b>, e</li> <li>◆ un <b>significativo rafforzamento del sistema dei controlli</b>.</li> </ul> <p>Nello specifico l'articolo interviene con molte <b>modifiche al Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro</b>. In sintesi:</p>				
<p style="text-align: center;"><b>SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA ALLA PRIMA GRAVE VIOLAZIONE</b></p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">AMBITI DI NOVITÀ</th> <th style="text-align: center;">I DETTAGLI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Si abbassa al 10% la soglia di lavoratori irregolari</b> oltre la quale l'ispettorato del lavoro adotta<sup>17</sup> il provvedimento di <b>sospensione dell'attività lavorativa</b>, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Il provvedimento non è applicabile nel caso vi sia in azienda un unico dipendente e può riguardare anche solo un settore dell'impresa.</li> <li>◆ Lo stesso provvedimento può essere adottato in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza <b>senza attendere l'eventuale recidiva</b>.</li> <li>◆ L'INL può imporre ulteriori specifiche misure per far cessare il pericolo per la sicurezza dei lavoratori</li> <li>◆ La <b>sospensione</b> scatta dalle ore 12 del giorno successivo al rilevamento delle violazioni o dal momento di cessazione di una attività in corso che non possa essere interrotta per motivi di sicurezza</li> <li>◆ Per tutto il <b>periodo</b> di sospensione può essere fatto <b>divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione</b>. La sospensione è comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture.</li> <li>◆ L'ispettorato <b>adotta i provvedimenti di sospensione nell'immediatezza dei propri accertamenti ma anche su segnalazione di altre amministrazioni</b>, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.</li> <li>◆ La sospensione può essere disposta anche dai servizi</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	AMBITI DI NOVITÀ	I DETTAGLI		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Si abbassa al 10% la soglia di lavoratori irregolari</b> oltre la quale l'ispettorato del lavoro adotta<sup>17</sup> il provvedimento di <b>sospensione dell'attività lavorativa</b>, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Il provvedimento non è applicabile nel caso vi sia in azienda un unico dipendente e può riguardare anche solo un settore dell'impresa.</li> <li>◆ Lo stesso provvedimento può essere adottato in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza <b>senza attendere l'eventuale recidiva</b>.</li> <li>◆ L'INL può imporre ulteriori specifiche misure per far cessare il pericolo per la sicurezza dei lavoratori</li> <li>◆ La <b>sospensione</b> scatta dalle ore 12 del giorno successivo al rilevamento delle violazioni o dal momento di cessazione di una attività in corso che non possa essere interrotta per motivi di sicurezza</li> <li>◆ Per tutto il <b>periodo</b> di sospensione può essere fatto <b>divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione</b>. La sospensione è comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture.</li> <li>◆ L'ispettorato <b>adotta i provvedimenti di sospensione nell'immediatezza dei propri accertamenti ma anche su segnalazione di altre amministrazioni</b>, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.</li> <li>◆ La sospensione può essere disposta anche dai servizi</li> </ul>
AMBITI DI NOVITÀ	I DETTAGLI				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Si abbassa al 10% la soglia di lavoratori irregolari</b> oltre la quale l'ispettorato del lavoro adotta<sup>17</sup> il provvedimento di <b>sospensione dell'attività lavorativa</b>, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Il provvedimento non è applicabile nel caso vi sia in azienda un unico dipendente e può riguardare anche solo un settore dell'impresa.</li> <li>◆ Lo stesso provvedimento può essere adottato in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza <b>senza attendere l'eventuale recidiva</b>.</li> <li>◆ L'INL può imporre ulteriori specifiche misure per far cessare il pericolo per la sicurezza dei lavoratori</li> <li>◆ La <b>sospensione</b> scatta dalle ore 12 del giorno successivo al rilevamento delle violazioni o dal momento di cessazione di una attività in corso che non possa essere interrotta per motivi di sicurezza</li> <li>◆ Per tutto il <b>periodo</b> di sospensione può essere fatto <b>divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione</b>. La sospensione è comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture.</li> <li>◆ L'ispettorato <b>adotta i provvedimenti di sospensione nell'immediatezza dei propri accertamenti ma anche su segnalazione di altre amministrazioni</b>, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.</li> <li>◆ La sospensione può essere disposta anche dai servizi</li> </ul>				

<sup>17</sup> La dicitura sembra eliminare la discrezionalità in capo agli ispettori: non è più "possono adottare", ma "l'ispettorato adotta".

ispettivi delle aziende sanitarie locali

♦ **Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto:**

- ✓ fino a sei mesi per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza e
- ✓ da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

**Tabella violazioni gravi e nuove sanzioni**

FATTISPECIE		SOMMA AGGIUNTIVA
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	€ 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	Euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	€ 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	€ 3.000
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	€ 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	€ 300 per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	€ 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	€ 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Euro 3.000
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Euro 3.000
12	Omissa vigilanza in ordine alla rimozione o	Euro 3.000

		<i>modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo</i>	
--	--	---	--

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

**OGGETTO: FINANZIAMENTI AGEVOLATI SIMEST**

Simest propone un **finanziamento a tasso agevolato** (fino a **300.000 euro**) in regime "**de minimis**" con co-finanziamento a fondo perduto (dal 25 fino al 40%) in regime di "Temporary Framework" per sostenere gli investimenti delle **PMI a vocazione internazionale**, che intendono sostenere delle **spese** destinate alla **Transizione Digitale ed Ecologica**. Le **domande** andranno presentate **dal 28 ottobre 2021**.

<b>FINANZIAMENTI AGEVOLATI SIMEST</b>	
<b>PREMESSA</b>	<p>Per rafforzare la competitività internazionale delle imprese italiane, sostenendone la transizione digitale ed ecologica, Simest offre un <b>finanziamento a tasso agevolato</b> in regime "<b>de minimis</b>" con <b>co-finanziamento a fondo perduto</b> in regime di "Temporary Framework"<sup>18</sup>.</p> <p>A tal fine è stato rifinanziato e ridefinito il <b>Fondo 394/81</b>, grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza<sup>19</sup>.</p> <p>L'obiettivo è quello di sostenere gli investimenti volti a <b>favorire la Transizione Digitale</b> (almeno il 50% del totale del finanziamento) <b>ed Ecologica delle PMI</b> e promuoverne la <b>competitività sui mercati esteri</b>.</p> <p>I soggetti interessati possono presentare le domande di finanziamento agevolato e relativo cofinanziamento a fondo perduto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>a decorrere</b> dalle ore 9:30 del <b>28 ottobre 2021</b>;</li> <li>◆ <b>entro</b> le ore 18:00 del 3 dicembre 2021;</li> </ul> <p>salva eventuale <b>chiusura anticipata</b> del Fondo per <b>esaurimento</b> delle <b>risorse</b>.</p>
<b>AMBITO SOGGETTIVO</b>	<p>Il <b>soggetto richiedente</b> il finanziamento (il "Richiedente") deve essere una <b>PMI</b>, secondo quanto previsto dalla <b>normativa comunitaria</b>, con <b>sede legale</b> in <b>Italia</b> costituita in forma di <b>società di capitali</b> e che abbia depositato presso il Registro imprese <b>almeno due bilanci</b> relativi a <b>due esercizi completi</b> con un <b>fatturato estero</b> la cui <b>media</b> degli ultimi due esercizi sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>almeno il 20% del fatturato aziendale totale</b>, oppure</li> <li>◆ pari ad <b>almeno il 10% del fatturato aziendale</b> dell'<b>ultimo bilancio depositato</b>.</li> </ul>

<sup>18</sup> per Temporary framework si intende: Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" ed in particolare la **Sezione 3.1**.

<sup>19</sup> PNRR-Misura 1, – Componente 2, – Investimento 5.

	<div data-bbox="416 264 694 546" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p><b>RICHIEDENTE PMI</b></p> </div> <div data-bbox="707 264 1422 546" style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>come individuata dal Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 nonché dall'Allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., ossia l'impresa che con i collegamenti a monte e/o a valle risulta avere <b>meno di 250 dipendenti</b> e almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) un <b>fatturato inferiore a € 50 mln</b> o</li> <li>ii) un <b>totale di bilancio inferiore a € 43 mln</b></li> </ul> </div> <div data-bbox="416 611 496 703" style="margin-bottom: 10px;">  </div> <p>Per <b>fatturato estero</b> si intende il fatturato export come risultante dai <b>rigli VE30 e VE34 delle dichiarazioni IVA</b> presentate all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Sono <b>escluse dall'Intervento<sup>20</sup></b> le <b>imprese attive</b> in via prevalente nei settori della <b>pesca</b> e dell'<b>acquacoltura</b> e nel settore della <b>produzione primaria di prodotti agricoli</b>.</p> <p>Si tratta, in particolare, delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ SEZIONE A – <b>Agricoltura, Silvicoltura e Pesca</b> (tutte le attività)</li> <li>◆ SEZIONE C – Attività manifatturiere - <b>esclusivamente le attività di cui alle seguenti classi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>10.11</b> – Produzione di carne non di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei mattatoi);</li> <li>○ <b>10.12</b> – Produzione di carne di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei mattatoi).</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>CONDIZIONI DEL FINANZIAMENTO</b></p>	<p>Trattasi, come ricordato in premessa, di un <b>finanziamento agevolato</b> in regime "de minimis" con co-finanziamento a fondo perduto in regime di "<i>Temporary Framework</i>"<sup>21</sup> per la realizzazione di investimenti volti a <b>favorire la Transizione Digitale<sup>22</sup></b> ed Ecologica delle PMI e promuoverne la competitività sui mercati esteri.</p> <p>Il finanziamento viene concesso al <b>tasso dello 0,055%<sup>23</sup></b> con le <b>seguenti condizioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>limite massimo finanziamento:</b> minore tra euro 300.000,00 e il 25% dei ricavi medi risultati dagli ultimi due bilanci approvati e depositati del Richiedente. L'esposizione complessiva del Richiedente verso il Fondo 394/81 <b>non</b> potrà essere <b>superiore al 50%</b> dei <b>ricavi medi</b> degli <b>ultimi due bilanci;</b></li> <li>◆ <b>durata e modalità di rimborso:</b> 6 anni di cui 2 anni di preammortamento, con</li> </ul>

<sup>20</sup> ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento UE n.1407/2013 c.d. "de minimis"

<sup>21</sup> subordinatamente alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

<sup>22</sup> almeno il 50% del totale del finanziamento.

<sup>23</sup> tasso aggiornato mensilmente, pari al 10% del tasso di riferimento UE: 0,55%.

pagamenti in via semestrale posticipata, relativi alla sola quota interessi durante il periodo di preammortamento e a capitale e interessi durante il periodo di rimborso;

- ◆ **garanzie:** il Richiedente può chiedere **l'esenzione totale dalla prestazione delle garanzie**. La quota di co-finanziamento a fondo perduto non è soggetta a garanzie.

### FINANZIAMENTO AGEVOLATO

Tasso dello 0,055%  
Durata 6 anni  
Massimo 300.000 euro  
Garanzia gratuita

Il Richiedente può effettuare **una sola richiesta** di finanziamento a SIMEST. Per richiedere il finanziamento, l'impresa deve **registrarsi sul Portale di SIMEST**, compilare la domanda di finanziamento in ogni sua parte con **sottoscrizione digitale** da parte del legale rappresentante ed effettuare l'invio tramite il medesimo Portale.

Il finanziamento è erogato in **due tranche**, sul **conto corrente dedicato** del Richiedente:

- ◆ 1° tranche pari al **50% del finanziamento**, a titolo di anticipo, sarà erogata **entro 30 giorni** dalla data di adempimento delle eventuali condizioni sospensive;
- ◆ 2° tranche per il **restante 50%**, nel limite delle spese riconosciute, sarà effettuata **dopo che SIMEST avrà ricevuto il rendiconto delle spese sostenute** e a condizione che queste superino l'importo già erogato, e che rientrino tra le spese ammissibili.

È richiesto, pertanto, un **conto corrente dedicato** che l'Impresa Richiedente ha **aperto presso un istituto bancario**:

- ◆ **nel 2021** per l'accesso ad un finanziamento agevolato erogato da SIMEST; oppure
- ◆ **non oltre i 6 mesi antecedenti** la **presentazione** della **domanda** e in ogni caso prima di sostenere qualsiasi delle spese ammissibili, dandone tempestiva comunicazione a SIMEST tramite il portale e caricando contestualmente sul portale copia del relativo contratto sottoscritto con l'istituto bancario. A tal riguardo, qualora l'impresa richiedente abbia già aperto un conto corrente dedicato per un altro finanziamento agevolato erogato da SIMEST, potrà indicare le coordinate bancarie del predetto conto corrente caricando nuovamente il relativo contratto.

Il **conto corrente** sarà utilizzato da SIMEST, in via **esclusiva**, per effettuare

	<p><b>l'erogazione.</b></p>  <p>Qualsiasi pagamento effettuato tramite il conto corrente dedicato dovrà riportare nella causale: <b>l'indicazione del CUP</b> a cui l'intervento si riferisce, i <b>riferimenti delle fatture</b> a cui si riferiscono i pagamenti<sup>24</sup> e le <b>fonti finanziarie di provenienza delle risorse</b><sup>25</sup>.</p>
<p><b>CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO</b></p>	<p>L'impresa può chiedere una <b>quota di co-finanziamento a fondo perduto</b> sulla richiesta di finanziamento<sup>26</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>fino al 40% dell'importo complessivo del finanziamento richiesto</b>, se il Richiedente ha <b>almeno una sede operativa</b> in una delle seguenti <b>Regioni</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Abruzzo,</li> <li>○ Basilicata,</li> <li>○ Calabria,</li> <li>○ Campania,</li> <li>○ Molise,</li> <li>○ Puglia,</li> <li>○ Sardegna,</li> <li>○ Sicilia;</li> </ul> </li> <li>◆ <b>fino al 25% dell'importo complessivo del finanziamento richiesto</b>, se il Richiedente <b>non ha</b> almeno <b>una sede operativa</b> in una delle <b>Regioni</b> di cui al punto precedente.</li> </ul>  <p>La quota di co-finanziamento a fondo perduto <b>non è soggetta a garanzie.</b></p>
<p><b>SPESE AMMISSIBILI</b></p>	<p>Le spese ammissibili si dividono in spese per la <b>Transizione digitale</b> e quelle per la <b>sostenibilità e l'internazionalizzazione</b>.</p> <p>Le spese <b>per la Transizione Digitale</b> sono quelle che dovranno rappresentare <b>almeno il 50% delle spese ammissibili finanziate</b> e corrispondono alle seguenti voci di costo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>integrazione e sviluppo digitale dei processi</b> aziendali;</li> <li>◆ <b>realizzazione/ammodernamento di modelli organizzativi</b> e gestionali in ottica digitale;</li> <li>◆ <b>investimenti in attrezzature tecnologiche</b>, programmi informatici e contenuti digitali;</li> <li>◆ <b>consulenze in ambito digitale</b><sup>27</sup>;</li> </ul>

<sup>24</sup> numero e data emissione.

<sup>25</sup> i.e. PNRR.

<sup>26</sup> a valere sulla "Sezione Contributi".

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>disaster recovery e business continuity;</b></li> <li>◆ <b>blockchain<sup>28</sup>;</b></li> <li>◆ <b>spese per investimenti e formazione legate all'industria 4.0<sup>29</sup>;</b></li> </ul> <p>Le <b>spese per la sostenibilità e l'internazionalizzazione</b>, invece, dovranno rappresentare <b>non più del 50% delle spese ammissibili finanziate</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>spese per investimenti per la sostenibilità in Italia<sup>30</sup>;</b></li> <li>◆ <b>spese per internazionalizzazione<sup>31</sup>;</b></li> <li>◆ <b>spese per valutazioni/certificazioni ambientali inerenti il finanziamento<sup>32</sup>.</b></li> </ul> <p><b>Non sono ammissibili/finanziabili le spese</b> per attività connesse all'<b>esportazione</b>, ossia le attività direttamente collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione, o le spese correnti connesse con l'attività di esportazione. <b>Sono altresì escluse le spese per immobilizzazioni immateriali e finanziarie</b> e quelle relative ad <b>attività proprie<sup>33</sup></b>.</p> <p>Tutte le Spese ammissibili dovranno essere <b>opportunamente documentate</b> sulla base delle modalità previste nella <b>Circolare 01/PNRR/394/2021</b> e in linea con le <b>dichiarazioni e impegni</b> a garanzia resi con la <b>sottoscrizione del modulo di domanda</b>.</p> <p>Le spese devono essere sostenute a partire dalla data di ricezione dell'esito della domanda, contenente l'indicazione del CUP assegnato, <b>ed entro 24 mesi dalla data di stipula</b>.</p> <p> La <b>data di stipula</b> corrisponde alla <b>data di ricezione</b> da parte di SIMEST delle <b>"Condizioni Particolari"</b> sottoscritte dall'impresa richiedente per accettazione.</p>
<p><b>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p>	<p>Le <b>domande</b> di finanziamento agevolato e relativo cofinanziamento a fondo perduto degli Interventi, possono essere <b>presentate</b> a SIMEST:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>a decorrere</b> dalle ore 9:30 del <b>28 ottobre 2021</b>;</li> <li>◆ <b>entro</b> le ore 18:00 del <b>3 dicembre 2021</b>;</li> </ul> <p>salva eventuale <b>chiusura anticipata</b> del Fondo 394 per <b>esaurimento</b> delle</p>

<sup>27</sup> i.e. digital manager.

<sup>28</sup> esclusivamente per la notarizzazione dei processi produttivi e gestionali aziendali.

<sup>29</sup> es. cyber security, big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, simulazione e sistemi cyber-fisici, sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborative, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine.

<sup>30</sup> es. efficientamento energetico, idrico, mitigazione impatti climatici, ecc.

<sup>31</sup> es. investimenti per singole strutture commerciali in paesi esteri, consulenze per l'internazionalizzazione, spese promozionali e per eventi internazionali in Italia e all'estero ecc.).

<sup>32</sup> ivi incluso le eventuali spese per le verifiche di conformità agli Orientamenti tecnici della Commissione Europea (2021/ C 58/01) sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" ("Do no significant harm – DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

<sup>33</sup> es. le spese riferite al personale del Richiedente.

**risorse.**

Le imprese potranno accedere **in via preventiva** al Portale SIMEST (anche "Pre-apertura") **a decorrere** dalle ore 9:00 **del 21 ottobre 2021** per la **compilazione delle domande** e per il **caricamento della documentazione** richiesta, ma **senza** che ciò determini alcuna **precostruzione di priorità** nella presentazione delle domande.



L'**ordine cronologico** di presentazione **decorrerà** infatti dall'**invio della domanda** a partire dalle ore 9:30 del 28 ottobre 2021.

Per la compilazione delle domande sul Portale SIMEST e il caricamento della documentazione richiesta, sarà prevista una **tempistica massima predefinita di accesso**, che sarà comunicata sul sito di SIMEST<sup>34</sup>, sia con riferimento alla Pre-apertura che per l'accesso a seguito dell'apertura del 28 ottobre 2021.

Visto quanto riportato sul fatto che ciascuna PMI potrà presentare **una sola domanda** di finanziamento, nel caso in cui sia già stata creato una bozza di richiesta di finanziamento l'eventuale creazione di una **nuova bozza sostituirà la precedente**.

Per poter accedere al portale è necessario **acquisire una posizione nella coda virtuale**: non sarà possibile usufruire di un'eventuale posizione in coda acquisita prima delle 9.30 del 28 ottobre in fase di Pre-apertura. Una volta arrivato il **proprio turno**, sarà possibile effettuare le attività **entro** una **tempistica massima, trascorsa** la quale sarà necessario **accedere nuovamente** al meccanismo di coda.

In **fase di presentazione della domanda**, l'impresa richiedente deve prendere visione delle "*Condizioni Generali del Contratto*" e, in conformità con i requisiti previsti dal contratto e dalla domanda stessa per la Linea progettuale, dovrà, inter alia **fornire dichiarazioni** e impegni a garanzia (tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) **in relazione a:**

- ◆ attività e attivi esclusi dal PNRR;
- ◆ settori esclusi dalla normativa "de minimis";
- ◆ conformità dell'utilizzo del finanziamento al principio "non arrecare un danno significativo"<sup>35</sup>;
- ◆ conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionali;
- ◆ conformità dell'utilizzo del finanziamento all'assenza della fattispecie del c.d.

<sup>34</sup> [www.simest.it](http://www.simest.it).

<sup>35</sup> ("Do no significant harm" – DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Tassonomia.

doppio finanziamento<sup>36</sup>;

- ◆ normativa aiuti di Stato.



Si ricorda infine che, in ogni caso, la **presentazione della domanda non comporta il diritto alla delibera dell'intervento**, che resta **subordinata** alla **effettiva disponibilità delle risorse finanziarie**.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

---

<sup>36</sup> ossia il rispetto del divieto di copertura dei medesimi costi.

## AGGIORNAMENTO

# CONTRIBUTO SOSTEGNI E SOSTEGNI BIS IMPRESE CON RICAVI > 10 MILIONI COME FARE PER INVIARE LA DOMANDA

## INTRODUZIONE

I **soggetti titolari di partita Iva**, che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, che hanno conseguito, nel 2019, **ricavi o compensi superiori a 10 milioni e inferiori a 15 milioni di euro**, dal 14 ottobre e **fino al 13 dicembre 2021** possono per inviare le **domande di accesso al contributo "Sostegni"**<sup>37</sup> e/o al **contributo "Sostegni-bis alternativo"**<sup>38</sup>.

L'Agenzia delle Entrate, con [provvedimento n. 268440 del 13.10.2021](#), ha approvato il [modello](#) di domanda, con le relative [istruzioni](#), per richiedere i suddetti contributi.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i soggetti che possono fruirne, i termini e le modalità di presentazione delle domande.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi sono i soggetti** che possono fruire dei Contributi Sostegni e/o Sostegni bis?
2. **Qual è l'ammontare** dei Contributi Sostegni e/o Sostegni bis?
3. **Quali sono i termini e le modalità** di presentazione delle **domande**?
4. **Quali sono i dati da indicare** nella domanda?
5. **Come vengono erogati i contributi**?
6. **Quali sono i controlli** effettuati **dall'Agenzia delle Entrate e come** devono essere **restituiti** i contributi eventualmente percepiti indebitamente?

<sup>37</sup> art. 1 del DI n. 41/2021

<sup>38</sup> art. 1 commi da 5 a 13 del DI n. 73/2021

**D.1. CHI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO FRUIRE DEI CONTRIBUTI SOSTEGNI E/O SOSTEGNI BIS?**

**R.1.** Possono fare domanda i **soggetti**, titolari di partita IVA, **residenti** o **stabiliti** in **Italia**, che:

- ◆ svolgono **attività d'impresa**;
- ◆ esercitano un'**arte e professione**;
- ◆ producono **reddito agrario**;

e che **nel 2019**<sup>39</sup> abbiano conseguito un **ammontare di ricavi/compensi**:

- ◆ **superiore a 10 milioni** di euro;
- ◆ **fino a 15 milioni** di euro.

I **contributi** e i **requisiti** richiesti per poterne fruire sono:

- ◆ **Contributo Sostegni**<sup>40</sup>;

Per la sua richiesta, è necessario che l'impresa abbia registrato un **calo di almeno il 30%** tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi **dell'anno 2020** e quello **dell'anno 2019**. Il requisito del calo del fatturato non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

- ◆ **Contributo Sostegni-bis attività stagionali** (o "**alternativo**")<sup>41</sup>;

Per la sua richiesta, è necessario che l'impresa abbia registrato un **calo di almeno il 30%** tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del **periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021** e quello del **periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020** (il calo deve sussistere anche per i soggetti con partita IVA attivata dal 1° gennaio 2019).



Nel caso di richiesta e riconoscimento del solo contributo Sostegni, è riconosciuto anche il "**Contributo Sostegni-bis automatico**"<sup>42</sup>.

Sono **esclusi**:

- ◆ i soggetti che hanno **attivato la partita IVA dopo il 31 dicembre 2019**. Tale esclusione non opera per l'erede che ha aperto una partita IVA successivamente a tale data per proseguire l'attività del de cuius, titolare di partita IVA prima di tale data; l'esclusione non opera altresì per i soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente a tale data a seguito di operazione che ha determinato trasformazione aziendale con confluenza di altro soggetto che ha cessato l'attività;
- ◆ i soggetti la cui **attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021** per quanto riguarda il **contributo Sostegni**
- ◆ i soggetti la cui **attività risulti cessata alla data del 26 maggio 2021** per quanto riguarda il **contributo Sostegni-bis automatico e attività stagionali**;

<sup>39</sup> relativamente ai c.d. "soggetti solari", trattandosi del secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021.

<sup>40</sup> art. 1 del D.L. 41/2021


<sup>41</sup> commi da 5 a 13 dell'art. 1 del D.L. 73/2021.

<sup>42</sup> Art. 1, commi da 1 a 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

- ◆ gli **enti pubblici** di cui all'art. 74 del TUIR;
- ◆ gli **intermediari finanziari e società di partecipazione** di cui all'art. 162-bis del TUIR.

## D.2. QUALE È L'AMMONTARE DEI CONTRIBUTI SOSTEGNI E/O SOSTEGNI BIS?

**R.2. A seconda dei requisiti posseduti**, il contributo spetta in misura percentuale al calo o in misura fissa. In particolare, i soggetti interessati **possono richiedere**:



L'ammontare dei contributi è determinato come segue:

### CONTRIBUTO DECRETO SOSTEGNI

Il richiedente che possiede i requisiti previsti e intende richiedere il solo **Contributo Sostegni** deve compilare la **prima Sezione** del modello, nel quale deve dichiarare, barrando l'apposita casella, di essere un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo (pubbliche amministrazioni, istituti finanziari e assicurativi).

REQUISITI		
Art.1, comma 30-bis, lettera a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73	Soggetto diverso da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ricavi/compensi complessivi anno 2019 superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000	<input type="checkbox"/>
	Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2019	<input type="text"/> ,00
	Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2020	<input type="text"/> ,00
	Soggetto che ha attivato la partita IVA dopo il 31/12/2018	<input type="checkbox"/>

Per usufruire di tale beneficio, ricordiamo che l'ammontare medio mensile del fatturato /

corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del 2019.

L'**ammontare** del contributo a fondo perduto è determinato applicando la **percentuale del 20% alla differenza** tra l'**ammontare medio mensile del fatturato** e dei corrispettivi **dell'anno 2020** e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi **dell'anno 2019**.

In tal caso sarà erogato anche il contributo c.d. "**automatico**" del "**Decreto Sostegni-Bis**" (art. 1, commi da 1 a 3 del D.L. 73/2021), qualora ricorrano le condizioni ivi previste.

Viene comunque garantito un **contributo minimo** di importo **non inferiore a**:

- ◆ **1.000 euro** per le **persone fisiche**;
- ◆ **2.000 euro** per i soggetti **diversi dalle persone fisiche**.

Per i **soggetti** che hanno **attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019**<sup>43</sup>, il contributo è determinato come segue:

- ◆ se la **differenza** tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 **risulta negativa** (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), il contributo è determinato applicando alla predetta differenza la **percentuale del 20%** (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo, qualora superiore);
- ◆ nel caso in cui, invece, **la differenza** risulti **positiva o pari a zero**, il contributo è pari all'importo di:
  - 1.000 euro per le persone fisiche e di euro,
  - 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

#### CONTRIBUTO DECRETO SOSTEGNI BIS STAGIONALE (ALTERNATIVO)

Il richiedente che possiede i requisiti previsti e intende richiedere il **Contributo Sostegni bis attività stagionali** deve compilare il la **seconda Sezione** del modello (come da immagine), nel quale deve dichiarare, barrando l'apposita casella, di essere un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo (pubbliche amministrazioni, istituti finanziari e assicurativi).

Art.1, comma 30-bis, lettera b) o c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73	Soggetto diverso da quelli di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ricavi/compensi complessivi anno 2019 superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000	<input type="checkbox"/>
	Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020	,00
	Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021	,00

Per usufruire del beneficio, ricordiamo che i soggetti devono aver subito una riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo 01.04.2020 - 31.03.2021 rispetto al periodo 01.04.2019 - 31.03.2020.

<sup>43</sup> Nell'ipotesi di attivazione della partita Iva nel corso del 2019, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato / corrispettivi del 2019 e del 2020, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della stessa.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando **una diversa percentuale** alla **differenza** tra l'ammontare medio mensile del **fatturato** e dei corrispettivi del **periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021** e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del **periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020**, a seconda che venga richiesto o meno anche il Contributo Sostegni:

- ◆ **20%**, se **viene richiesto** nell'istanza anche il **Contributo Decreto Sostegni** (in questo caso **devono essere compilate entrambe le Sezioni dei requisiti** contenuti nella domanda. Non sarà riconosciuto il contributo "automatico" di cui al Decreto Sostegni-bis).
- ◆ **30%**, se **non viene richiesto** il **Contributo Decreto Sostegni**.



In ogni caso, l'ammontare di ciascuno dei contributi di cui sopra, **non può essere superiore a 150.000 euro**.

Riepilogando i requisiti e importi spettanti

ASPETTI RILEVANTI	CONTRIBUTO DECRETO SOSTEGNI	CONTRIBUTO "ALTERNATIVO" DECRETO SOSTEGNI-BIS
<b>Sezione istanza da compilare</b>	<b>Prima sezione</b> con riconoscimento anche del contributo "automatico" Sostegni-Bis	<b>Seconda sezione o entrambe</b> a seconda che venga richiesto anche il Contributo del Decreto Sostegni
<b>Esclusione</b>	Partita IVA non attiva al 23.03.2021	Partita IVA non attiva al 26.05.2021
<b>Requisito del calo del fatturato</b>	Importo fatturato/corrispettivi operazioni 2020 < almeno 30% operazioni 2019	Importo fatturato/corrispettivi operazioni periodo 01.04.2019 - 31.03.2020 < almeno 30% operazioni periodo 01.04.2020-31.03.2021
<b>Importo spettante</b>	<b>20%</b> sulla differenza ammontare medio fatturato/corrispettivi 2020 e 2019	<b>20%</b> sulla differenza ammontare medio fatturato/corrispettivi periodo 01.04.2019 - 31.03.2020 e periodo 01.04.2020 - 31.03.2021 (se viene richiesto nell'istanza anche il Contributo Decreto Sostegni, in questo caso il contributo "automatico" Decreto Sostegni-bis non spetta) <b>30%</b> sulla differenza ammontare medio fatturato/corrispettivi periodo 01.04.2019 - 31.03.2020 e periodo 01.04.2020 - 31.03.2021 (se non viene richiesto il Contributo Decreto Sostegni)

<b>Importo massimo concedibile</b>	euro 300.000**
------------------------------------	----------------

\*\* euro 150.000 per singolo contribuuto ("Decreto Sostegni" e "alternativo" del "Decreto Sostegni-Bis")

### D.3. QUALI SONO I TERMINI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE?

**R.3.** Le imprese interessate possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione di una specifica istanza ([Modello](#) e [Istruzioni](#)), attraverso i **canali telematici** dell'Agenzia delle entrate, **dal 14 ottobre al 13 dicembre 2021**.

**In caso di errore**, sempre entro lo stesso termine, è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa.

L'**ultima istanza** trasmessa nel periodo 14.10.2021-13.12.2021 **sostituisce** integralmente **tutte** quelle **precedentemente** inviate per le quali:

- ◆ **non** sia stato già **eseguito il mandato di pagamento** dei contributi;
- ◆ **non** sia stato **comunicato il riconoscimento** dei **contributi**.



La **trasmissione telematica** dei dati contenuti nell'istanza può essere effettuata:

- ◆ **direttamente dal soggetto interessato**,
- ◆ o tramite un **intermediario abilitato** alla presentazione delle dichiarazioni, **delegato**:
  - al servizio del "**Cassetto fiscale**" dell'Agenzia delle entrate o
  - al servizio di "**Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici**" del portale "Fatture e Corrispettivi" oppure
  - **con specifica delega per la sola trasmissione dell'Istanza**; in questo caso, l'intermediario inserisce nell'Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per il solo invio dell'Istanza stessa.

utilizzando **l'applicazione desktop telematico**.

**Sul sito dell'Agenzia dell'Entrate**, in una pagina dedicata, è reso disponibile il [Software Istanza Contributo Fondo Perduto](#) che consente la compilazione della domanda di contributo fondo perduto per soggetti con ricavi compresi tra 10 e 15 milioni, e può essere utilizzato da:

- ◆ chi intende trasmettere direttamente la propria Istanza

- ◆ intermediari che trasmettono la Istanza per conto dei propri clienti.

A seguito della presentazione dell'istanza viene rilasciata una **prima ricevuta** che ne attesta:

- ◆ la **presa in carico**, ai fini della successiva elaborazione, ovvero
- ◆ lo **scarto** a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Successivamente alla ricevuta di presa in carico l'Agenzia delle entrate effettua dei controlli con i dati dichiarativi presenti in Anagrafe Tributaria e, in caso di superamento degli stessi, **comunica l'accoglimento della richiesta e l'avvenuta emissione dei mandati di pagamento** dei contributi **nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi"** – sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito", accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato.

Sempre nella stessa area riservata, l'Agenzia delle entrate **comunica l'eventuale scarto** dell'istanza, evidenziando i **motivi del rigetto**.



I soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA (**LiPe**) che intendono presentare l'istanza per richiedere il contributo Sostegni-bis attività stagionali, devono **preventivamente aver presentato tale adempimento relativamente al primo trimestre dell'anno 2021**.



Nel caso in cui l'istanza sia stata **accolta non sarà possibile** trasmettere **ulteriori istanze**. In tal caso si può infatti solo presentare una **rinuncia**.

**Successivamente** alla comunicazione dell'avvenuta emissione dei mandati di pagamento o del riconoscimento dei contributi come credito d'imposta viene rilasciata **una seconda ricevuta**, riportante quanto già comunicato nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito".



Le **ricevute** sono messe a disposizione del **solo soggetto che ha trasmesso l'istanza** nella sezione "Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute" dell'area riservata.

Se l'istanza è stata trasmessa da un **intermediario**, l'Agenzia delle Entrate trasmette al richiedente che lo ha delegato una comunicazione contenente l'informazione che è stata trasmessa un'istanza o una rinuncia ad un'istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di **posta elettronica certificata** all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti<sup>44</sup>, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.

La medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del soggetto richiedente dopo la presa in carico dell'istanza nella sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito" del

<sup>44</sup> INI-PEC.

portale "Fatture e Corrispettivi". In tal modo, se l'istanza o la rinuncia è trasmessa da un intermediario per conto del soggetto richiedente, quest'ultimo ne è informato.

#### D.4. QUALI SONO I DATI DA INDICARE NELLA DOMANDA?

**R.4.** Abbiamo detto che l'Istanza va predisposta in **modalità elettronica**, con **programmi informatici**, oppure mediante il **software di compilazione** reso disponibile **gratuitamente** dall'Agenzia delle Entrate. Vediamo come è strutturato il modello e quali sono i dati da indicare nei **riquadri principali**:

##### SOGGETTO RICHIEDENTE

Nel riquadro va indicato il **codice fiscale** del soggetto **richiedente** (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.).

SOGGETTO RICHIEDENTE	Codice fiscale	SETTORI		
		Agricoltura	Pesca e acquacoltura	Altri settori
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Erede che prosegue l'attività del de cuius/trasformazione	Codice fiscale del de cuius/PARTITA IVA cessata		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Nel caso in cui:

- ♦ il soggetto richiedente sia un **erede** che **ha attivato una partita IVA** per proseguire l'attività del de cuius (operazione che va eseguita presentando il modello AA9/12), oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella "Erede che prosegue l'attività del de cuius" e indicare, nell'apposito campo, il codice fiscale del de cuius.
- ♦ il soggetto richiedente sia un soggetto che ha posto in essere un'operazione che ha determinato **trasformazione aziendale** (fusione, scissione, trasformazione da società in ditta individuale e viceversa, che determinano confluenza del soggetto dante causa nel soggetto avente causa che richiede il contributo) nel periodo che intercorre dall'inizio del secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 25 luglio 2021 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si intende a partire dal 1° gennaio 2019) alla data di presentazione dell'istanza, operazione preventivamente comunicata con la presentazione del modello AA7/10 o con il modello AA9/12, oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella "Erede che prosegue l'attività del de cuius/Trasformazione" e indicare, nel campo "Codice fiscale del de cuius/partita IVA cessata", la partita IVA del soggetto confluito.

##### RAPPRESENTANTE FIRMATARIO

Va indicato:

- ♦ il **valore 1** nella casella denominata "Codice carica" se il **richiedente è un soggetto diverso da persona fisica**, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma l'istanza (es. rappresentante legale della società);

- ◆ il **valore 2** nella casella denominata "Codice carica" se il **richiedente è una persona fisica**, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore /interdetto

## REQUISITI

Come abbiamo precisato precedentemente, a seconda dei requisiti posseduti dal richiedente, il contributo spetta in misura percentuale al calo o in misura fissa, in particolare, i soggetti dovranno compilare:

- ◆ la sezione **Art. 1, comma 30-bis, lettera a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73** in caso di richiesta del **solo Contributo Sostegni**;
- ◆ la sezione **Art. 1, comma 30-bis, lettera b) o c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73** in caso di richiesta del **Contributo Sostegni-bis attività stagionali**
- ◆ **entrambe le sezioni** nel caso in cui vengano richiesti **entrambi i Contributi Sostegni e Sostegni bis attività stagionali**

REQUISITI Art.1, comma 30-bis, lettera a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73	Soggetto diverso da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021	<input type="checkbox"/>
	Ricavi/compensi complessivi anno 2019 superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000	<input type="checkbox"/>
	Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2019	<input type="text"/> ,00
	Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2020	<input type="text"/> ,00
	Soggetto che ha attivato la partita IVA dopo il 31/12/2018	<input type="checkbox"/>
Art.1, comma 30-bis, lettera b) o c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73	Soggetto diverso da quelli di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021	<input type="checkbox"/>
	Ricavi/compensi complessivi anno 2019 superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000	<input type="checkbox"/>
	Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020	<input type="text"/> ,00
	Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021	<input type="text"/> ,00

Ai fini della corretta indicazione degli **importi dei Ricavi/compensi relativi al 2019**, le istruzioni del modello riportano una **tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi (2020 per il 2019) ai quali fare riferimento**, per recuperare il dato da inserire nel modello:

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	PUNTAMENTI
REDDITI PERSONE FISICHE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi		RE2, col. 2
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime D.L. n. 98/2011	LM2

REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi		RE2
REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI	Ricavi		RS107, col. 2
REDDITI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 TUIR	RG4, col. 2
	Contabilità pubblica	RC1	
	Compensi		RE2

Ai fini della **verifica della soglia minima** (10 milioni di euro) **e massima** (15 milioni di euro) di accesso ai contributi, si deve fare riferimento ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 14.5.2021, n. 15, in particolare:

- ◆ nel caso in cui il **soggetto svolga più attività**, il valore dei ricavi/compensi da considerare deve essere determinato sommando i ricavi/compensi riferiti a tutte le attività. L'ammontare dei ricavi/compensi non deve essere ragguagliato ad anno.
- ◆ per i soggetti **titolari di reddito agrario** e attività agricole connesse, **persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali**, in luogo dell'ammontare dei ricavi **va considerato il volume d'affari** (campo **VE50, mod. IVA 2020**). Se il dichiarante non è tenuto alla presentazione del mod. IVA, potrà essere considerato l'ammontare complessivo del fatturato del 2019. In caso il richiedente abbia altre attività commerciali / di lavoro autonomo, va considerata la somma del volume d'affari di tutti gli intercalari del mod. IVA.

Relativamente alla compilazione dei campi riferiti **all'ammontare medio mensile del fatturato /corrispettivi**, occorre dapprima determinare l'ammontare complessivo del fatturato / corrispettivi realizzati:

- ◆ nel 2019 e nel 2020, per la Sezione relativa ai requisiti del "Contributo Sostegni";

Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2019	<input type="text"/>	,00
Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2020	<input type="text"/>	,00

- ◆ nei periodi 01.04.2019 - 31.03.2020 e 01.04.2020 - 31.03.2021, per la Sezione relativa ai requisiti del "Contributo Sostegni-bis".

Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020	<input type="text"/>	,00
Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021	<input type="text"/>	,00

Per entrambe le Sezioni valgono le seguenti indicazioni:

- ◆ Si considerano tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra l'1.1 e il 31.12 / l'1.4 e il 31.3 degli anni di riferimento (2019 / 2020 / 2021);
- ◆ va tenuto conto delle note variazione di cui all'art. 26, DPR n. 633/72 con data compresa nei mesi di riferimento del 2019 / 2020 / 2021;
- ◆ i commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 devono considerare l'ammontare complessivo dei corrispettivi (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate nei mesi di riferimento del 2019 / 2020 / 2021;
- ◆ concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- ◆ nei casi di operazioni effettuate in ventilazione / con applicazione del regime del margine / da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'IVA, l'importo può essere riportato al lordo dell'IVA delle operazioni effettuate nei mesi di riferimento del 2019 / 2020 / 2021;
- ◆ per i soggetti che effettuano operazioni non rilevanti ai fini IVA (ad esempio cessioni di tabacchi, giornali e riviste) all'ammontare delle operazioni fatturate / corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

Gli importi dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e dell'anno 2019, ovvero del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 da indicare sull'istanza vengono determinati **dividendo l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni e dei due periodi per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva** nel corrispondente anno o periodo.

Al fine del:

- ◆ "Contributo Sostegni", per i soggetti che hanno attivato la partita IVA nel 2019, per la determinazione dell'ammontare complessivo del fatturato / corrispettivi e della media mensile del fatturato / corrispettivi, rilevano gli importi di fatturato / corrispettivi ed i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Pertanto, nel caso di partita IVA:

- attivata ante 2019, l'importo complessivo del fatturato / corrispettivi realizzati nel 2019 va diviso per 12 mesi;
- attivata, ad esempio, il 25.5.2019, l'importo complessivo del fatturato / corrispettivi realizzati a partire dal mese di giugno 2019 va diviso per 7.
- ◆ "Contributo Sostegni-bis", per i soggetti che hanno attivato la partita IVA tra l'1.4.2019 e il 31.3.2020, per la determinazione dell'ammontare complessivo del fatturato / corrispettivi e della media mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020, rilevano gli importi di fatturato / corrispettivi ed i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Pertanto, nel caso di partita IVA:

- o attivata ante 1.4.2019, l'importo complessivo del fatturato / corrispettivi realizzati nel periodo 1.4.2019 - 31.3.2020 va diviso per 12 mesi;
- o attivata, ad esempio, il 25.5.2019, l'importo complessivo del fatturato / corrispettivi realizzati a partire dal mese di giugno 2019 va diviso per 10.



In assenza di ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi dell'anno 2019 o 2020, ovvero dei periodi 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 o 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021, il corrispondente campo non va compilato e si intenderà che l'importo è pari a zero. Ai fini del contributo Sostegni-bis attività stagionali, se la partita IVA è stata attivata successivamente al mese di marzo 2020, non è presente il requisito del calo di almeno il 30% tra le due medie mensili, necessario per l'accesso e pertanto il contributo non può essere richiesto.

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO PER AIUTI DELLA SEZIONE 3.1 e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO PER AIUTI DELLA SEZIONE 3.12

Il soggetto richiedente i contributi o il suo rappresentante è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto da parte del richiedente dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework. Per gli aiuti per i quali il dichiarante manifesta l'intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework (gli aiuti elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.12" e/o dei contributi richiesti con questa istanza se nella "Sezione Temporary Framework Contributo" è barrata la casella "Sez.3.12"), la dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto il rispetto delle condizioni previste dalla predetta Sezione 3.12.

In caso di superamento dei predetti massimali, occorre dichiarare tale situazione barrando le apposite caselle delle due sezioni del Temporary Framework per le quali il richiedente possiede i requisiti

oppure

<sup>2</sup> che il predetto ammontare **supera** i limiti sopra citati e che l'importo eccedente è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".

C) <sup>1</sup> che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti **dal 28 gennaio 2021**, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, inclusi i contributi determinati con la presente istanza (se nel riquadro "Sezione Temporary Framework contributo" è barrata la casella "sez. 3.12"), **non supera** il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificato dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 10.000.000.

oppure

<sup>2</sup> che il predetto ammontare **supera**, per effetto dei contributi determinati con la presente istanza, i limiti sopra citati. Pertanto, ai fini del rispetto dei predetti limiti, l'ammontare complessivo dei contributi richiesti è pari all'importo indicato nel campo "Minor importo richiesto".

oppure

<sup>3</sup> che il predetto ammontare, esclusi i contributi determinati con la presente istanza, **ha superato** i limiti sopra citati e che l'importo eccedente è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework"; pertanto ai fini della richiesta dei presenti contributi è barrata la casella "sez. 3.1" della "Sezione Temporary Framework contributo".

e indicando l'importo eccedente nel riquadro **"Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del**

SUPERAMENTO LIMITI SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK	SEZIONE 3.1 - AIUTI RICEVUTI DAL 1° MARZO 2020 AL 27 GENNAIO 2021						
	Importo aiuti eccedenti i limiti	Interessi	Totale	Sez. 3.1 post 27/01/2021	Sez. 3.12 ante 28/01/2021	Sez. 3.12 post 27/01/2021	
	1	2	3	4	5	6	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
SEZIONE 3.1 - AIUTI RICEVUTI DAL 28 GENNAIO 2021							
Importo aiuti eccedenti i limiti	Interessi	Totale	Sez. 3.12 post 27/01/2021				
1	2	3	6				
	,00	,00	,00				
SEZIONE 3.12 - AIUTI RICEVUTI DAL 13 OTTOBRE 2020 AL 27 GENNAIO 2021							
Importo aiuti eccedenti i limiti	Interessi	Totale	Sez. 3.12 post 27/01/2021				
1	2	3	6				
	,00	,00	,00				
SEZIONE 3.12 - AIUTI RICEVUTI DAL 28 GENNAIO 2021							
Importo aiuti eccedenti i limiti	Interessi	Totale					
1	2	3					
	,00	,00	,00				

**Temporary Framework".**

#### MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI

Va indicato alternativamente se l'importo complessivo dei contributi a fondo perduto spettanti è richiesto:

- ♦ tramite accredito su c/c (in questo caso è necessario indicare l'IBAN identificativo del c/c, bancario o postale, intestato (o cointestato) al soggetto richiedente nel riquadro IBAN;
- ♦ sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24.

#### RINUNCIA AI CONTRIBUTI

Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare ai contributi richiesti con l'istanza, può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell'eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato).

#### RINUNCIA AI CONTRIBUTI

Il richiedente dichiara di voler rinunciare totalmente ai contributi richiesti con l'istanza già presentata



La rinuncia riguarda sempre tutti i contributi a fondo perduto spettanti in base all'istanza, può essere trasmessa anche oltre il termine per la presentazione dell'istanza e comporta la restituzione dei contributi (se erogati).

#### QUADRO A - ELENCO DEGLI AIUTI RICEVUTI

Nel presente quadro vanno indicati gli aiuti di cui si è beneficiato, indicando, tramite la barratura dell'apposita casella, la Sezione del c.d. "Temporary Framework" di appartenenza (3.1 ovvero 3.12).

### ALTRI AIUTI

Vanno indicate le altre misure agevolative riconosciute nell'ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12, diverse da quelle espressamente elencate, riportando, con particolare riferimento agli altri aiuti fiscali / erariali istituiti dopo l'approvazione della domanda in esame che richiamano i commi da 14 a 17 dell'art. 1, DL n. 41/2021, anche gli estremi della norma istitutiva.

## D.5. COME VENGONO EROGATI I CONTRIBUTI?

**R.5. L'importo dei contributi** da erogare viene **determinato** in base:

- ◆ ai **valori indicati** sull'**istanza** o
- ◆ in relazione al **minor importo** eventualmente indicato nel riquadro "*Minor importo richiesto*"<sup>45</sup>.

L'**erogazione** dei contributi può avvenire:

- ◆ mediante **accredito**, per ogni singolo contributo spettante, **sul conto corrente identificato dall'IBAN** indicato nell'Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto i contributi. Per evitare storni e anomalie nella fase di pagamento dei contributi, l'Agenzia delle Entrate verifica che il conto sul quale verranno effettuati i bonifici sia intestato (o cointestato) al codice fiscale del soggetto richiedente<sup>46</sup>.
- ◆ oppure su specifica **scelta irrevocabile del richiedente**, i contributi possono essere riconosciuti, nella loro totalità, come **crediti di imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline). I predetti crediti di imposta saranno fruibili solo a valle dei controlli degli esiti dell'istanza, successivamente alla comunicazione di riconoscimento dei contributi riportata nell'area riservata di consultazione degli esiti del portale "Fatture e Corrispettivi".

## D.6. QUALI SONO I CONTROLLI EFFETTUATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E COME DEVONO ESSERE RESTITUITI I CONTRIBUTI EVENTUALMENTE PERCEPITI INDEBITAMENTE?

**R.6.** Sulla base dei dati indicati nell'istanza, **prima di erogare i contributi** l'Agenzia delle Entrate effettua alcuni **controlli** per valutare l'**esattezza** e la **coerenza** dei predetti **dati** con le **informazioni** presenti in **Anagrafe Tributaria**.

<sup>45</sup> da compilare a seguito della dichiarazione di non superamento dei limiti degli aiuti di Stato per effetto dei contributi stessi (punto 2.4 del provvedimento).

<sup>46</sup> tale verifica viene effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l'Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.

Successivamente all'erogazione dei contributi l'Agenzia delle Entrate procede al **controllo** dei dati **dichiarati**<sup>47</sup> ed effettua **ulteriori controlli** anche in relazione:

- ◆ ai **dati fiscali** delle **fatture elettroniche** e dei **corrispettivi telematici**;
- ◆ ai **dati** delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA (**LIPE**);
- ◆ ai **dati** delle **dichiarazioni IVA** e dei **redditi**.

Se dai predetti controlli emerge che i contributi siano **in tutto o in parte non spettanti**<sup>48</sup>, l'Agenzia delle Entrate procede alle **attività di recupero** della parte dei **contributi non spettanti**, irrogando<sup>49</sup>:

- ◆ la **sanzione** del **100%** del credito indebitamente ricevuto/fruito<sup>50</sup>;
- ◆ gli **interessi** dovuti al **tasso** del **4%** annuo<sup>51</sup>.

Resta inoltre ferma, ricorrendone i presupposti, l'applicabilità delle disposizioni sull'**indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**<sup>52</sup>.

Sulla base di apposito protocollo, l'Agenzia delle Entrate **trasmette**:

- ◆ alla **Guardia di Finanza**, per le attività di polizia economico-finanziaria, i **dati** e le **informazioni** contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati;
- ◆ al **Ministero dell'interno** gli **elementi informativi** a disposizione in relazione ai soggetti richiedenti i contributi per i **controlli** di propria competenza<sup>53</sup>.

I soggetti che hanno percepito i **contributi** in tutto o in parte **non spettanti**, anche a seguito della relativa rinuncia, possono **regolarizzare** l'indebita percezione tramite **restituzione spontanea** dei contributi e relativi interessi, con le modalità viste in precedenza e versando le sanzioni mediante applicazione delle riduzioni da **ravvedimento operoso**<sup>54</sup>.

**Per i versamenti in restituzione dei contributi**, tramite modelli F24, devono essere utilizzati gli specifici **codici tributo** e le **indicazioni** fornite con:

- ◆ la **risoluzione n. 24 del 12.04.2021**, con riferimento ai contributi del "Decreto Sostegni" e "automatico" di cui al "Decreto Sostegni-Bis", ossia
  - "**8128**" per la parte di **contributo** (quota "capitale"),
  - "**8129**" per gli **interessi**,
  - "**8130**" relativamente alle **sanzioni**;
- ◆ la **risoluzione n. 48 del 19.07.2021**, per il contributo "alternativo" del "Decreto Sostegni-Bis"; ossia
  - "**8131**" per il **contributo**,
  - "**8132**" con riferimento agli **interessi**,
  - "**8133**" relativamente alle **sanzioni**.

<sup>47</sup> ai sensi degli artt. 31 e ss. del D.P.R. 600/1973

<sup>48</sup> anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia.

<sup>49</sup> ex art. 1, commi da 421 a 423, della Legge 311/2004.

<sup>50</sup> art.13, comma 5 del D.Lgs 471/1997.

<sup>51</sup> interessi per "*ritardata iscrizione a ruolo*" ex art. 20 del D.P.R. 602/1973.

<sup>52</sup> Art. 316-ter del Codice penale.

<sup>53</sup> libro II del D.Lgs 159/2011, ferma restando l'applicabilità dell'art. 92, commi 3 e ss. dello stesso, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale.

<sup>54</sup> art.13 del D.Lgs 472/1997.

## PRASSI DELLA SETTIMANA

## PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 275852 del 18 ottobre 2021](#)

Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.

## RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risposta interpello 709 del 15 ottobre 2021](#)

**Superbonus** e interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico su edifici composti da unità immobiliari abitative e non.

[Risposta interpello 710 del 15 ottobre 2021](#)

Articolo 60 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Carried interest

[Risposta interpello 711 del 15 ottobre 2021](#)

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.

[Risposta interpello 712 del 15 ottobre 2021](#)

Iper ammortamento e credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. Opere destinate alla realizzazione della parte muraria di un nuovo impianto di depurazione delle acque reflue.

[Risposta interpello 713 del 15 ottobre 2021](#)

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. Soggetto che esercita l'attività turistico-ricettiva e delle agenzie di viaggio con domicilio fiscale in un comune colpito da un evento calamitoso.

[Risposta interpello 714 del 15 ottobre 2021](#)

Credito d'imposta per botteghe e negozi ed esercizio di attività "essenziali".

[Risposta interpello 715 del 15 ottobre 2021](#)

Iper ammortamento e acquisto di registratori di cassa telematici.

---

<a href="#">Risposta interpello 716 del 15 ottobre 2021</a>	Rinuncia a crediti relativi a canoni scaduti per contratto di affitto d'azienda, maturata nel contesto delle restrizioni anti-Covid-19. Qualificazione come "diminuzione di ricavi" ai fini IRES e IRAP.
<a href="#">Risposta interpello 717 del 15 ottobre 2021</a>	Trattamento ai fini IVA della cessione/locazione di macchinari per l'effettuazione di test diagnostici per la rilevazione del virus SARS-CoV-2.
<a href="#">Risposta interpello 718 del 15 ottobre 2021</a>	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi "4.0" - Articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Comodato d'uso a terzi dei beni oggetto dell'investimento.
<a href="#">Risposta interpello 719 del 18 ottobre 2021</a>	Crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, in ricerca e sviluppo e in formazione 4.0 - Accordo di ristrutturazione dei debiti finanziari, di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
<a href="#">Risposta interpello 720 del 18 ottobre 2021</a>	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Articolo 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Magazzino automatizzato autoportante refrigerato concesso in locazione operativa ad una società del gruppo.
<a href="#">Risposta interpello 721 del 18 ottobre 2021</a>	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e Beni gratuitamente devolvibili.
<a href="#">Risposta interpello 722 del 18 ottobre 2021</a>	Participation exemption e commercialità della società partecipata in liquidazione - Articolo 87, comma 1, lettera d), del TUIR.
<a href="#">Risposta interpello 723 del 18 ottobre 2021</a>	Super e iper-ammortamento di cui all'articolo 1, commi 91 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e all'articolo 1, commi 9 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Momento di effettuazione dell'investimento
<a href="#">Risposta interpello 724 del 18 ottobre 2021</a>	Modifica del piano di ammortamento fiscale di

---

---

	una centrale eolica - Articoli 102, comma 2, e 109, comma 4, del TUIR.
<a href="#">Risposta interpello 725 del 18 ottobre 2021</a>	Attestato di conformità previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (iper-ammortamento) e dall'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi) - Firma digitale corredata di marca temporale.
<a href="#">Risposta interpello 726 del 18 ottobre 2021</a>	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Beni concessi in comodato.
<a href="#">Risposta interpello 727 del 18 ottobre 2021</a>	Disapplicabilità del regime di cui all'articolo 87 del Tuir con riferimento agli strumenti finanziari partecipativi emessi.
<a href="#">Risposta interpello 728 del 18 ottobre 2021</a>	Trasformazione in credito di imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) nell'ambito del consolidato nazionale.
<a href="#">Risposta interpello 729 del 19 ottobre 2021</a>	Deposito fiscale - Gruppo societario - criteri di affidabilità ex art. art. 1, commi 940 e 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
<a href="#">Risposta interpello 730 del 19 ottobre 2021</a>	Bonus aggregazioni ex art. 11 del D.L. n. 34 del 2019 - conferimento di aziende - fusione tra due soci della società risultante dell'aggregazione - decadenza dall'agevolazione - assenza ab origine dei presupposti per il bonus aggregazioni.
<a href="#">Risposta interpello 731 del 19 ottobre 2021</a>	Trasformazione in credito di imposta delle DTA
<a href="#">Risposta interpello 732 del 19 ottobre 2021</a>	Irrelevanza delle plusvalenze da conferimento di partecipazioni ai fini ACE.
<a href="#">Risposta interpello 733 del 19 ottobre 2021</a>	Gruppo IVA - Interpello probatorio - Soggetti esclusi dal perimetro soggettivo del gruppo IVA, ai sensi dell'articolo 70-ter, comma 5, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Dimostrazione dell'insussistenza del vincolo organizzativo.

---

---

<a href="#">Risposta interpello 734 del 19 ottobre 2021</a>	Rilevanza dei contributi pubblici versati a riduzione del corrispettivo dovuto per il servizio di raccolta rifiuti.
<a href="#">Risposta interpello 735 del 19 ottobre 2021</a>	Applicabilità del regime di esenzione dall'IVA, previsto dall'articolo 10, primo comma, n. 1) del DPR 633 del 1972, ad una serie di servizi relativi alle attività di pagamento effettuate con carte di credito, carte prepagate, etc.
<a href="#">Risposta interpello 736 del 19 ottobre 2021</a>	Cessione di un immobile, eccezione alle operazioni esenti da imposta IVA come da art. 10, primo comma, n. 8-ter del DPR n. 633 del 1972.
<a href="#">Risposta interpello 737 del 19 ottobre 2021</a>	Certificazione dei corrispettivi ex articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e sanzioni.
<a href="#">Risposta interpello 738 del 20 ottobre 2021</a>	Rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni.
<a href="#">Risposta interpello 739 del 20 ottobre 2021</a>	Contratto di permuta di immobili pubblici – tassazione.
<a href="#">Risposta interpello 740 del 20 ottobre 2021</a>	Dematerializzazione nota spese prodotta dal dipendente trasferista.
<a href="#">Risposta interpello 741 del 21 ottobre 2021</a>	Valutazione antiabuso di una complessa operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata al passaggio generazionale.
<a href="#">Risposta interpello 742 del 21 ottobre 2021</a>	Valutazione antiabuso di un'operazione di cessione del contratto di leasing ad una newco interamente partecipata dal cedente.

---

## SCADENZARIO

## LO SCADENZARIO DAL 22.10.2021 AL 05.11.2021

---

Lunedì <b>25 Ottobre 2021</b>	Ultimo giorno per presentare, al Caf o professionista abilitato, il <b>730 integrativo</b> , possibile solo se l'integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata.
Lunedì <b>25 Ottobre 2021</b>	Gli <b>operatori intracomunitari</b> con obbligo mensile devono presentare in via telematica gli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di settembre, quelli con obbligo trimestrale gli elenchi relativi alle operazioni del terzo trimestre 2021.
Venerdì <b>29 Ottobre 2021</b>	Ultimo giorno utile per la richiesta del Tax credit librerie, il credito d'imposta riconosciuto agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1 La procedura di accesso al credito di imposta può essere inviata unicamente attraverso l'applicativo predisposto sul sito all'indirizzo: <a href="https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/">https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/</a> .
Domenica <b>31 Ottobre 2021</b>	Ultimo giorno entro il quale, imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, anche se il valore degli investimenti pubblicitari non è incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente, possono <b>inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" per gli investimenti sopra descritti</b> realizzati o da realizzare nel 2021 ( <b>c.d. Bonus Pubblicità</b> ). La modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica rimane invariata, tramite i

---

[servizi telematici](#) dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel e Fisconline.

Martedì **2 Novembre 2021**

Gli Enti non commerciali e i produttori agricoli, devono trasmettere la Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento ([Modello INTRA 12](#)), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

Martedì **2 Novembre 2021**

I Contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali devono presentare la richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del **credito Iva trimestrale** ([Modello IVA TR](#)) esclusivamente in via telematica.

Martedì **2 Novembre 2021**

Ultimo giorno utile per la presentazione della **dichiarazione dei sostituti d'imposta, Mod. 770/2021**, esclusivamente per via telematica:

- ◆ direttamente dal sostituto d'imposta;
- ◆ tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- ◆ tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- ◆ tramite società appartenenti al gruppo.

Martedì **2 Novembre 2021**

Le **imprese di autotrasporto** devono presentare la dichiarazione necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall'art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel terzo trimestre 2021 (periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2021). Sul sito Internet di questa

Agenzia, all'indirizzo [www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it) (Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2021) è disponibile **il software** aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al terzo trimestre 2021.

---

**Martedì 2 Novembre 2021**

Tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni nei confronti di soggetti non residenti devono trasmettere, i dati delle fatture ricevute ed emesse da e verso controparti comunitarie ed extra-comunitarie, salvo opzione per l'e-fattura, relative al terzo trimestre 2021. Ricordiamo che il 2021 sembra essere l'ultimo anno per l'esterometro, infatti, in base alle previsioni della Legge di bilancio 2021 verrà introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'obbligo della fatturazione elettronica anche per le operazioni effettuate (acquisti e vendite) con controparti estere.

---